

GIUSTIZIA E SENTENZE

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

Diritto del web. Il tribunale di Torino impone la rimozione delle telenovelas disponibili sulla piattaforma

Youtube paga per il copyright

Responsabilità data dopo indicazione delle url incriminate

Giovanni Negri MILANO

Via da Youtube le puntate di telenovelas rese disponibili in violazione di copyright. Lo stabilisce la Sezione specializzata in materia d'Impresa del tribunale di Torino con sentenza n. 1928 del 2017. Accolta, almeno su questo punto, la richiesta avanzata da Delta tv programs, società di produzione televisiva, titolare dei diritti di sfruttamento commerciale in diversi Paesi (tra cui l'Italia) di una ventina di telenovelas realizzate in Sud America. Diverse puntate erano da tempo state rese disponibili, gratuitamente sulla piattaforma Youtube. Di qui una doppia richiesta avanzata da Delta tv, di rimozione dei contenuti e di risarcimento dei danni subiti. Su quest'ultimo aspetto sono stati riconosciuti 250mila euro in via equitativa, molto al di sotto dei valori richiesti.

Una vicenda che si è trascinata nel corso degli anni, visto che il tribunale di Torino ancora nel 2014 aveva chiarito che la responsabilità di Youtube nella violazione di diritti di proprietà intellettuale andava chiesta in maniera circostanziata, indicando nel dettaglio la url (striscia di indirizzo inter-

net) che permette l'accesso illecitamente gratuito ai contenuti tutelati.

Ora, la sentenza sottolinea come Youtube non ha provveduto a muovere i contenuti incriminati, ma "solo" a oscurarli, in maniera tale da renderli accessibili dall'estero o anche dall'Italia, ma simulando un accesso dall'estero.

I CRITERI

La gestione dei video però non compromette la neutralità del provider perché non incide sui contenuti

Youtube ha però un sistema di rivendicazione del copyright fondato sulla possibilità di "reclamo" di un soggetto diverso da quello che ha caricato il video e di "controreclamo" da parte di quest'ultimo. In tutti i casi analizzati, oggetto della controversia, nessuno ha provveduto ad avanzare controdeduzioni al reclamo di Delta tv.

Ora, scrivono i giudici torinesi, «una volta che si verifica che vi è una segnalazione di violazione di

copyright e che l'utente che ha caricato il video contestato nulla osserva per dimostrare di essere il proprietario dei diritti vantati da altri, appare evidente che il prestatore dei servizi della società di hosting provider, come è stato pienamente informato, ed è ora a conoscenza, dell'illiceità del caricamento avvenuto contro la volontà del unico soggetto che rivendica i relativi diritti».

Come può vedere però? La sentenza mette in evidenza la necessità della cooperazione dell'hosting provider, come ha segnalato la violazione «e, nel senso, la prima misura è certamente quella di impedire il caricamento da parte dello stesso soggetto di nuovi video, ovvero di contestare con più accuratezza, e con verifica specifica (anche manuale e non solo automatica), il materiale da quest'incaricato, e cioè prescindere dal numero di volte in cui si sono ricevute altre simili contestazioni con riferimento a quel dato individuo (che possono essere due o più), e tenuto anche conto che non è certo un diritto inviolabile del singolo quello di riversare sulla piattaforma Youtube propri video».

La sentenza prende poi posi-



ATTI PERSECUTORI
È recidiva se lo stalking riprende dopo la «pace»
di **Patrizia Maciocchi**

Non può «contare» sul reato continuato il marito che fa stalking nei confronti della moglie in due «tranche»: prima della riconciliazione, con una condanna di 15 mesi, e dopo una nuova rottura del rapporto. In questi casi, scattare la recidiva. Quanto precisato dalla Cassazione con la sentenza 18629 del 2 aprile.

quotidianodiritto.ilssole24ore.com
La versione integrale è su [www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com](#)

zione su un altro tema delicato, quello della perdita di neutralità del prestatore di servizi. La difesa Delta tv sosteneva che l'attività di indicizzazione organizzazione e gestione dei video caricati da terzi, con l'obiettivo del loro sfruttamento, sarebbe idonea a escludere la neutralità. Non è così però, afferma la Sezione specializzata, perché un intervento che valorizza quel video, inserendolo in un indice, abbinandovi pubblicità coerente con la sua tipologia, rendendolo visibile accanto ad altri video simili, non compromette la posizione di neutralità perché non incide in nulla sul contenuto del video stesso.

Per l'avvocato Luciano Daffara, esperto in diritto d'autore e proprietà intellettuale, tuttavia, «tale affermazione pare stridere rispetto al tenore della sentenza 8437/2016 del Tribunale di Roma, secondo cui il "modello di business" offerto dalla stessa piattaforma oggetto dell'esame del tribunale piemontese, darebbe vita ad un vero e proprio coinvolgimento dell'Isp nella messa a disposizione dei contenuti da parte degli utenti, tale da fargli perdere il beneficio del safe harbor».

ANALISI

La corporate governance e la sfida della «lista» del cda

di **Marco Venturuzzo**

In piena stagione assembleare, e a circa un quarto di secolo dai primi esperimenti con il voto di lista, si discute molto di proposte innovative, fine tuning, e persino modifiche radicali della disciplina, pur essendo improbabili riforme legislative, anche perché tutto sommato l'istituto ha dato buona prova di sé. Una delle questioni più calde è la possibilità del consiglio uscente di proporre una propria lista. In altre parole, si tratta di consentire agli amministratori di fare una propria proposta ai soci circa la composizione del board, sottoponendola al giudizio degli investitori eventualmente in concorrenza con altri nominativi avanzati dai soci stessi.

La lista del cda è una buona idea, peraltro già possibile e ben disciplinata da diversi statuti (tra questi si possono ad esempio citare quelli di Prysmian o di Enel). È una buona idea, in particolare, perché può consentire maggiore indipendenza degli amministratori da azionisti e gruppi di potere, e perché può portare a una responsabilizzazione del consiglio nella scelta di una squadra competente ed efficace, nell'interesse della società. Come ogni opzione di governance, però, non manca di sollevare questioni.

La prima e più sostanziale riguarda il rischio di auto-perpetuazione, e quindi auto-referenzialità, del consiglio. Un'evoluzione verso un modello di capitalismo più manageriale presenterebbe luci ed ombre, come insegna l'esperienza americana, dove i successori degli amministratori sono sostanzialmente scelti dagli amministratori uscenti (ed anzi spesso da potenti simili Ceo, veri capi-azienda). È infatti, in quell'ordinamento, «una svolta» degli investitori istituzionali, che ha condotto a novità legislative a livello generale per dare maggior voce ai soci. In Italia, invece, è un'ansiosa e inaffianza quest'ordine. Sarebbe contro il nostro sistema consentire al cda di proporre una lista per la nomina del collegio sindacale: ciò per l'ovvia ra-

gione che i controllanti (i sindacati) non possono essere espressione dei controllati (gli amministratori). Se questo è vero, ci si potrebbe chiedere - sul piano dell'opportunità - quanto sia desiderabile una rosa di consiglieri scelta dagli amministratori uscenti (che naturalmente potrebbero proporre sé stessi per il rinnovo del cda), con un verosimile ruolo rilevante, nella decisione, di esecutivi e magari del top management. Infatti, oggi, il cda inteso come organo collegiale, e soprattutto la componente di amministratori indipendenti e non esecutivi, ha compiti di controllo non profondamente diversi da quelli dei sindaci (e basti pensare alla presenza nel cda del comitato con-

amministratori in carica. Anche il cda in scadenza, nominato tre anni prima dallo stesso azionista "forte", presenta una lista B, magari "corta", cioè composta da soli tre nomi. Infine, un insieme di azionisti minori, investitori istituzionali, propone una terza lista, C. Si immagina che le liste A e B arrivino, rispettivamente, prima col 27% dei voti e seconda con il 13%, mentre la lista C ottenga il 10%. Applicando le norme di legge, i consiglieri potrebbero dover essere eletti dalle sole prime due liste: la circostanza che quella del cda sia presentata da amministratori votati - tre anni prima - dal socio maggiore, non pare sufficiente a escluderla in quanto "collegata" alla prima.

Se, tuttavia, si ritiene che la legge intenda dare voce ai soci di minoranza, esterni al gruppo di controllo, potrebbe sorgere qualche perplessità sull'effettiva "vicinanza" tra i candidati della lista A e B, e sull'opportunità di escludere la lista C.

Anche qui le soluzioni non mancano: ben fanno, gli statuti che prevedono la lista del cda, a disporre solitamente un sistema di quozienti che, semplificando, in casi di presentazione di tre liste simili a quello descritto, aumentano la "proporzionalità" e potrebbero consentire la nomina anche di amministratori presi dalla terza lista.

Questa scelta non è però obbligatoria, e in caso di ulteriore diffusione delle liste del cda ci si dovrebbe chiedere se tutti gli emittenti sarebbero altrettanto virtuosi e attenti alle esigenze delle minoranze. Sono possibili anche altri strumenti per scongiurare il pericolo descritto ma, appunto, le soluzioni tecniche richiedono ponderazione e la questione potrebbe meritare una riflessione anche in chiave di autodisciplina.

Le domande e le questioni sono molte, ma lo stesso fatto che celespongane esista un vivace dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, operatori e studiosi dimostra che la corporate governance, in Italia, è vitale e di sana e robusta costituzione, e di questo occorre rallegrarsi.

IL DIBATTITO

Molti statuti disciplinano la possibilità ma occorre valutare i rischi, a cominciare da quello di auto-perpetuazione

trolli e rischi, o per le operazioni con parti correlate), nonché di supervisione strategica. Qualcuno potrebbe allora dire che non si sarebbe allora molto lontani dalla situazione in cui i controllati scelgono i controllori. I correttivi però ci sono: ad esempio dare un ruolo determinante proprio ad amministratori indipendenti o di minoranza nella definizione della lista del consiglio, un po' come con le operazioni con parti correlate, ma simili accorgimenti vanno calibrati con perizia ed equilibrio.

Professionisti. L'interpretazione della Cassazione sull'incrocio con le Stp

La società d'ingegneria può fare progetti per i privati solo dal 2012

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

Solo dal 2012, e cioè dall'entrata in vigore della legge 183/2011 (quella che ha introdotto le società tra professionisti, Stp), è lecito che l'attività di progettazione di ingegneria civile, interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto, sia svolta, oltre che da questi professionisti (individualmente o nella forma della studio associato), anche da una società tra professionisti (Stp) o da una società di ingegneria, e cioè dalla società disciplinata dapprima dalla legge 109/1994 e poi dal Dlgs 163/2006 e oggi dal Dlgs 50/2016.

Anteriormente all'entrata in vigore della legge 183/2011, la società di ingegneria poteva bensì effettuare attività di progettazione e direzione dei lavori, ma solo nell'ambito dei «lavori pubblici» e non in dipendenza di committenze private.

Sono queste le conclusioni cui giunge la Cassazione nella sentenza 7310 del 22 marzo 2017.

Per suffragare questa decisione, la Cassazione ha ripercorso tutto l'iter normativo che ha avuto a oggetto le società di ingegneria, iniziato con la legge 183/1976 e poi proseguito con le leggi 92/1979 e 17/1981, le quali consentirono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme cosiddette del commercial e del consulting engineering), così parzialmente abrogando il divieto, di cui alla legge 1815/1939, di esercizio in forma societaria delle professioni ordinarie.

Sulla base di questa originaria legislazione, per fattispecie formatesi anteriormente all'entrata

in vigore della legge 109/1994, la Cassazione (sentenze 10872/1999, 10937/1999 e 24922/2007) aveva dunque ritenuto lecito l'affidamento alla società di ingegneria di incarichi in cui l'apporto intellettuale dell'ingegnere fosse uno dei vari fattori del più complesso risultato promesso al committente e, viceversa, aveva sancito l'illiceità di incarichi alle società di ingegneria aventi a oggetto un'opera di progettazione di ingegneria civile interamente rientrante nell'attività professionale tipica dell'ingegnere e dell'architetto.

Senonché, con la legge 109/1994 (le cui norme sono state successivamente ribadite nel DL-

IN ORIGINE

Prima della legge 109/1994 ritenuto lecito l'incarico alle società se più ampio dell'attività ritenuta tipica del singolo

gs 163/2006 e, oggi, nel Dlgs 50/2016), la materia venne riformata con la previsione che, nell'ambito dei «lavori pubblici» la società di ingegneria (costituita anche come società di capitali e avente come soci anche o solo soci non professionisti) potesse essere compresa tra i soggetti idonei ad effettuare attività di progettazione, direzione dei lavori e attività accessorie alle precedenti e, quindi, a eseguire anche le prestazioni progettuali tipiche dell'ingegnere e dell'architetto: la legge 109/1994, infatti, sancì in particolare che le società di ingegneria potessero eseguire «studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzione la-

vori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale».

Questa limitazione dell'attività progettuale delle società di ingegneria al solo campo dei lavori pubblici è dunque perdurata - secondo la Cassazione - fino a che non è intervenuta la legge 183/2011 sulle società tra professionisti (Stp): anche la legge 266/1997, che abrogò il divieto di cui alla legge 1815/1939, non riuscì ad avere questo effetto di ammettere incarichi di committenza privata alle società di ingegneria per lo svolgimento di attività di progettazione proprie della professione dell'ingegnere e dell'architetto.

Infatti, la legge 266/1997 prevedeva un decreto attuativo che non venne mai emanato, con il risultato che l'esercizio della libera professione sotto forma societaria non ottenne allora alcuno sviluppo, fatta eccezione per specifici interventi settoriali del legislatore (quali la legge 96/2001 per la professione forense).

Per aversi il via libera all'esercizio della professione ingegneristica a committenza privata mediante un veicolo societario fu necessario pertanto attendere la predetta legge 183/2011, la quale, nell'introdurre nel nostro ordinamento la figura della Stp, ha fatto salvi (articolo 10, comma 9) i modelli societari già vigenti, quali appunto le società di ingegneria le quali, da quel momento, hanno dunque potuto affiancarsi dal mero ambito dei lavori pubblici per esercitare la loro attività anche nel campo dei lavori commissionati da soggetti diversi dalla pubblica amministrazione.

FONDO WILA IL MIO CONSIGLIO PER IL WELFARE DEI TUOI DIPENDENTI ARTIGIANI.

Consulente del lavoro Elena 35 anni

SEGUI IL CONSIGLIO DI ELENA, ISCRIVI AL FONDO WILA I TUOI DIPENDENTI ARTIGIANI

WILA è il Fondo di Welfare Integrativo Lombardo dell'Artigianato che offre assistenza socio/sanitaria per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti delle aziende artigiane della Lombardia. Con WILA i tuoi dipendenti artigiani possono ricevere contributi concreti per le terapie dentarie conservative, per la retta dell'asilo nido, per l'ospedalizzazione domiciliare dei genitori, per l'integrazione dell'indennità di maternità o paternità e molto altro ancora. Parlane con il tuo Consulente del Lavoro o Dottore Commercialista.

Soci fondatori del Fondo: Confartigianato, CNA, Casartigiani Lombardia, CGIL, CISL, UIL.

Le prestazioni del Piano sono garantite da UniSalute.

Per saperne di più: www.wila.it - Numero dedicato: 02 29527866